SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 683)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **1414**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Ca-mera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1977 n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 117 del 2 maggio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 432 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 432-*bis*. (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal sesto comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che, per evidente e assoluta necessità del giudizio, ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO